



COMUNE DI GORO

Provincia di Ferrara

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Piazza D. Alighieri, 19
C. A. P. 44020
tel. 0533 - 792903
fax 0533 - 995161

DET. N. 31 – AFFIDAMENTO EX ART. 36 COMMA 2, LETT. A) D. LGS. 50/2016 E S.M.I. DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO E DI CONSULENZA ASSICURATIVA A FAVORE DI AON SPA.

Goro, 24-01-2022

IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Richiamata integralmente la propria determinazione n. 215 del 13/05/2021 di pari oggetto;

Considerato che:

- con determinazione nr. 381 del 31/08/2021 sono stati approvati l'avviso pubblico e i relativi allegati aventi ad oggetto l'affidamento diretto del servizio di brokeraggio assicurativo per il periodo 01/01/2022- 31/12/2024;
- con determinazione nr. 383 del 01/09/2021 si è provveduto alla rettifica della suddetta determinazione
- con determinazione nr. 518 del 25/11/2021 si è provveduto alla revoca in autotutela ai sensi dell'art. 21 quinquies L. 241/1990 della procedura in oggetto

Ritenuto pertanto necessario:

- rinviare la procedura di gara in modo tale da poter giungere all'affidamento al 01/03/2022;
- procedere, al fine di assicurare il servizio di brokeraggio e consulenza assicurativa fino alla data del 28/02/2022, ad un affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett a) del dlgs 50/2016 al precedente affidatario e cioè ad AON SpA

Ricordato che:

- l'art. 1, comma 450 della Legge 296/2006, come modificato più volte e da ultimo dall'art. 1, comma 130 della Legge di Bilancio 2019, Legge 30 dicembre 2018, n. 145,

stabilisce che le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, *“per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”*, introducendo una deroga per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000,00 euro per i quali non sussiste più il suddetto obbligo;

- ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016, *“Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto (anche senza previa consultazione di due o più operatori economici) o per i lavori in amministrazione diretta;”*

- si giustifica l'affidamento al precedente operatore economico affidatario Aon Spa per esigenze di economicità della gestione nelle more della conclusione dell'attuale procedura di gara;

- il fine da perseguire, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa, vengono di seguito specificati:

a) l'interesse pubblico che si intende soddisfare: garantire, nelle more dello svolgimento della procedura di gara, in corso di predisposizione, per l'affidamento del servizio di brokeraggio e di consulenza assicurativa, la continuità del servizio in parola al fine di dare assistenza agli uffici comunali nella gestione ordinaria delle polizze e dei sinistri, consentendo anche, eventualmente, un corretto passaggio di consegne nei confronti del broker aggiudicatario subentrante senza soluzione di continuità

b) l'oggetto del servizio: l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo e di consulenza assicurativa

c) la durata: sino alla conclusione della procedura di aggiudicazione e, comunque, non oltre il 28/02/2022

d) il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri, come previsto dall'art. 32, comma 14, del D.lgs 50/2016 in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro

e) i termini, le modalità e le condizioni del servizio in oggetto saranno i medesimi di quelli previsti dal contratto scaduto in data 29.06.2020 di cui alla determinazione 213/2018

f) trattasi di un unico lotto essendo, l'affidamento in esame, una singola prestazione

g) data la natura del servizio in oggetto e le modalità di svolgimento del contratto non sono previsti particolari rischi ai fini della sicurezza, rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'operatore economico; dunque non è necessaria l'elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (D.U.V.R.I.). Pertanto il relativo costo specifico per la sicurezza è pari a 0 (zero)

h) la prosecuzione dell'ordinaria attività di gestione del servizio sopra descritto non comporterà alcun onere diretto per l'Ente né alcuna spettanza ulteriore diversa a favore di Aon SpA rispetto alle provvigioni percepite sui premi annuali delle polizze assicurative in essere già liquidati

i) per la ragione di cui al punto h) l'affidamento diretto in narrativa non è soggetto agli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge 13 Agosto 2010 n.136 e successive modifiche ed integrazioni e il servizio in oggetto non rientra nella disciplina di cui all'art. 1, comma 13, del D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012, e successive modifiche ed integrazioni

l) visto quanto indicato al punto h), da parte del Rup non vi sarà alcuna valutazione della congruità delle condizioni quali-quantitative ed economiche acquisite

m) il servizio non rientra tra le attività esposte al rischio di infiltrazione mafiosa ex art. 1 comma 53 L. 6/11/2012 n. 190.

Considerato che:

- in esito alla presente procedura di affidamento nei confronti dell'operatore suddetto è stato effettuato il seguente controllo, con esito regolare: verifica della regolarità della posizione contributiva (DURC);
- il RUP è il dott. Luca Squillace;

Per quanto sopra premesso, ai sensi dell'art. 107 del d.lgs. 18.08.2000 n. 267 ed in ragione delle competenze relative all'incarico conferito con Decreto del Sindaco,

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa,

1. di approvare l'iter procedurale di affidamento diretto del servizio, ad AON SpA fino al 28 febbraio 2022; ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

2. di dare atto che:

2.1 il servizio non rientra tra le attività esposte al rischio di infiltrazione mafiosa ex art. 1 comma 53 L. 6/11/2012 n. 190;

2.2 data la natura del servizio in oggetto e le modalità di svolgimento del contratto, non sono previsti particolari rischi ai fini della sicurezza, rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'operatore economico; dunque non è necessaria l'elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (D.U.V.R.I.). Pertanto, il relativo costo specifico per la sicurezza è pari a 0 (zero);

2.3 il Responsabile Unico del Procedimento per il Comune di Goro è il dott. Luca Squillace;

2.4 sarà stipulato un apposito contratto ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. 50/2016, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere e in modalità elettronica;

3. il presente affidamento non prevede impegni di spesa per l'Ente come indicato al punto h) delle premesse;

4. di dare atto, altresì, che il presente provvedimento è soggetto esclusivamente agli adempimenti relativi

Si dà atto che non sussiste conflitto di interessi anche solo potenziale né gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento in capo all'istruttore ed estensore materiale dell'atto né in capo al Responsabile del procedimento e/o Responsabile del Servizio firmatario dell'atto medesimo;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Squillace Luca)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.